

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

D.g.r. 16 novembre 2011 - n. IX/2513

Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il decreto del Direttore Generale 11 novembre 2008, n. 12868 «Approvazione dell'atto di indirizzo recante "Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»;
- il d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
- il d.d.s. 23 febbraio 2009, n. 1696 «Modifica e integrazioni del d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 - Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
- la delibera di Giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 «Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia»;
- la Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2011, n. 978 che ha approvato gli schemi essenziali di convenzione quadro da sottoscrivere tra la Giunta e gli enti/società regionali; le disposizioni contenute nella convenzione quadro esistente tra Regione Lombardia e ARPA LOMBARDIA stipulata in data 25 febbraio 2011;

Premesso che:

- spetta ad ARPA il compito di gestire l'Osservatorio Regionale sui rifiuti, il quale costituisce sezione dell'Osservatorio Risorse e Servizi (ORS) di cui all'art. 4 della l.r. 26/2003 e s.m.i.;
- ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli Osservatori Provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati relativi a tutti gli impianti di cui agli artt. 208, 209, 210, 214, 216 e art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 26/2003 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 10/2009, «sentite l'ARPA e le Province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'apposito applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento»;
- l'Osservatorio Regionale sui rifiuti elabora e fornisce alla Giunta Regionale i dati raccolti, compresi quelli relativi ai flussi di rifiuti diretti agli impianti, a supporto dell'attività di pianificazione;
- per la raccolta dei dati di produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti ARPA Lombardia ha realizzato e gestisce un apposito applicativo su tecnologia web denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), condiviso con gli Osservatori Provinciali sui rifiuti e con Regione Lombardia;

Considerato che l'applicativo O.R.SO. costituisce lo strumento per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento necessari all'Osservatorio regionale per svolgere le attività e fornire i dati utili all'attività di Pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;

Dato atto che con la d.g.r. 10619/2009 sono state definite le modalità i contenuti e le tempistiche di compilazione dell'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) e le modalità di applicazione delle sanzioni, previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, in caso di inosservanza degli obblighi di compilazione stabiliti con la d.g.r. stessa;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003 e della d.g.r. 10619/2009 la compilazione dell'applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti spetta obbligatoriamente:

- ai Comuni relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r. 26/2003;
- ai titolari/gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di seguito denominati IMPIANTI, relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;

Constatato che a seguito di riunioni tra gli Osservatori Provinciali di Gestione dei Rifiuti e quello Regionale sono emerse diverse problematiche connesse con l'irrogazione delle sanzioni introdotte dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, secondo i criteri stabiliti dal punto 6 della d.g.r. 10619/2009, in particolare che sia i Comuni che gli IMPIANTI hanno registrato notevoli difficoltà nella compilazione di alcuni dati minimi individuati nelle tabelle di cui al paragrafo 4.2 allegato alla d.g.r. 10619/2009 e le suddette difficoltà hanno comportato il mancato o erroneo inserimento dei dati richiesti nell'applicativo O.R.SO., ovvero l'inserimento oltre le scadenze previste;

Considerato che nel primo anno di applicazione della d.g.r. 10619/2009 non è stata prevista una «fase sperimentale» relativa alle modalità di compilazione dei dati minimi individuati di cui al punto precedente;

Considerato, altresì, che ARPA ha segnalato che nel corso del primo anno di applicazione della d.g.r. 10619/2009 si sono verificati anche problemi informatici relativi ad alcune specifiche funzioni di O.R.SO.;

Accertato che sulla base di quanto sopra esposto è emersa la necessità di sostituire la disciplina dettata dalla d.g.r. 10619/2009 con una nuova che, tenuto conto delle problematiche sopra individuate, stabilisca nuove modalità di applicazione della sanzioni e in particolare individui, all'interno dei dati obbligatori, un elenco dei «dati sanzionabili» la cui mancata o erronea compilazione comporta l'applicazione della sanzione;

Ritenuto, quindi, di stabilire che le sanzioni previste dal comma 2 lettera 0a) dell'art. 54, della l.r. 26/2003, verranno applicate, per la trasmissione dei dati a partire dall'anno 2009, in caso di mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei «dati sanzionabili», come individuati nell'allegato A della presente deliberazione. In caso di motivata richiesta, potrà essere concessa, da parte degli Osservatori Gestione Rifiuti, una proroga della scadenza, non superiore a 30 giorni;

Rilevato che i termini per la compilazione dei dati 2009 e 2010 sono scaduti e che pertanto, per garantire comunque l'acquisizione dei dati medesimi, è opportuno stabilire che le sanzioni per i dati 2009 e 2010 verranno applicate solo nel caso in cui i Comuni e gli Impianti non provvedano a compilare i dati sanzionabili ancora mancanti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L.;

Dato atto che le Province territorialmente competenti - hanno competenza esclusiva per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniforme applicazione della vigente legislazione su tutto il territorio regionale, fornire alle Province, in via meramente collaborativa e fatte comunque salve le loro competenze in materia, indicazioni non vincolanti per indirizzarne l'attività relativamente alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, riportate al paragrafo 6. dell'allegato alla presente atto;

Considerato che, a seguito di una attenta analisi delle particolari casistiche presenti sul territorio, al fine di semplificare l'attività di alcune particolari categorie di Impianti, è emersa la necessità di ampliare l'elenco degli Impianti agevolati nella compilazione dell'applicativo web O.R.SO.;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, approvare i contenuti e le modalità di compilazione dell'applicativo web O.R.SO. di cui all'Allegato A, della presente deliberazione;

Ritenuto che, in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, sarà possibile valutare di concedere, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli sopra riportati, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 26/03, questa delibera è stata condivisa con ARPA e Province nel corso della riunione tenutasi tra ARPA, Regione Lombardia e Osservatori Provinciali Gestione Rifiuti, in data 21 luglio 2011, nell'ambito dei tavoli di coordinamento tra l'Osservatorio Regionale Rifiuti e gli Osservatori Provinciali;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di rivedere i contenuti della d.g.r. 10619/2009;

Visti:

- Il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con D.C.R. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO - Per una migliore qualità dell'ambiente, OS 15.4 - Miglioramento della sostenibilità del ciclo integrato dei rifiuti, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. IX/465 del 5 agosto 2010;
- Il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di sostituire il dispositivo della d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 «Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovra-regionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia» come di seguito specificato:

1. Di specificare che la compilazione dell'applicativo di cui all'Allegato A della presente deliberazione, previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 18 della l.r. 26/2003, spetta:

- ai Comuni relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r. 26/2003;
- agli Impianti di recupero e smaltimento relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;

2. Di stabilire che il completamento e la convalida di tutti i dati richiesti avvenga secondo i contenuti e le modalità previste dall'Allegato A della presente deliberazione, comunque entro e non oltre le seguenti scadenze:

- per i Comuni: entro il 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, ad esclusione dei dati relativi alla sezione costi, che eventualmente possono essere inseriti entro il 30 giugno;
- per gli Impianti: entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;

3. Di specificare altresì che le modalità di compilazione dell'applicazione web O.R.SO. individuate nell'Allegato A della presente deliberazione si applicano anche agli Impianti autorizzati con A.I.A., fermo restando quanto previsto dal d.d.s. 1696/2009;

4. Di stabilire che le sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54, della l.r. 26/2003, verranno applicate, per la trasmissione dei dati a partire dall'anno 2009, in caso di mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei «dati sanzionabili», come individuati nell'Allegato A della presente deliberazione. In caso di motivata richiesta, potrà comunque essere concessa una proroga delle scadenze indicate al punto 2, da parte degli Osservatori Provinciali Rifiuti, non superiore a 30 giorni;

5. Di stabilire che, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/03, provvede la Provincia territorialmente competente che percepisce i relativi proventi destinandoli alla gestione degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi;

6. Di fornire alle Province, in via meramente collaborativa e fatte comunque salve le loro competenze in materia, delle indicazioni non vincolanti per indirizzarne l'attività relativamente alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r.

26/2003, che sono riportate al paragrafo 6 dell'allegato A della presente deliberazione;

7. Di stabilire che in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, sarà possibile valutare di concedere, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli riportati al punto 2, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

8. Di stabilire che gli Osservatori Provinciali rifiuti provvedano altresì all'aggiornamento delle anagrafiche degli Impianti e all'invio delle relative password di accesso in tempo utile per provvedere alla compilazione entro le scadenze previste;

9. Di stabilire, in via generale, che gli IMPIANTI che ricevono per la prima volta la password di accesso all'applicativo dopo il primo di ottobre dell'anno di ricevimento della stessa, possono compilare, limitatamente all'anno medesimo, solo la parte annuale della scheda di cui al punto 4.2, dell'Allegato A della presente deliberazione «Scheda Impianti - Sezione 2 » e compilare i mensili di cui alla «Scheda Impianti - Sezione 1» a partire dall'anno solare successivo. Sono comunque fatte salve le esenzioni e semplificazioni di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

10. Di avviare il confronto con i soggetti interessati attraverso iniziative specifiche, quali ad esempio tavoli di confronto, anche al fine di ottimizzare i flussi delle informazioni;

11. Di stabilire che il Dirigente competente verifica annualmente e aggiorna, se necessario, con proprio decreto, i contenuti tecnici dell'Allegato A della presente deliberazione;

12. Di stabilire che, poichè i termini per la compilazione dei dati 2009 e 2010 sono scaduti, al fine di garantire comunque l'acquisizione dei dati medesimi, le sanzioni verranno applicate solo nel caso in cui i Comuni e gli Impianti non provvedano a compilare i dati sanzionabili ancora mancanti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L.;

2. Di sostituire l'Allegato alla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 con l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Marco Piloni

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

ALLEGATO

1. Premessa
2. Definizioni e nomenclatura di riferimento
 - 2.1 Rifiuti urbani (RU) e Rifiuti Speciali (RS)
 - 2.2 Raccolta differenziata (RD)
 - 2.3 Raccolta multimateriale (CER 150106)
 - 2.4 Rifiuti ingombranti (CER 200307)
 - 2.5 Spazzamento stradale (200303)
 - 2.6 Conferimento (modalità di raccolta)
 - 2.7 Gestione
 - 2.8 Infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata - centri di raccolta
 - 2.9 Compostaggio domestico
3. Elaborazione dati e indicatori
 - 3.1 Raccolte e frazioni
 - 3.2 Indicatori della gestione dei rifiuti
 - 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD)
 - 3.2.2 Percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali)
 - 3.2.3 Percentuale di Recupero di energia
 - 3.2.4 Percentuale di Smaltimento in discarica
 - 3.2.5 Calcolo materia recuperata
 - 3.2.6 Calcolo energia recuperata
4. Procedure e modalità di compilazione
 - 4.1 Inserimento e convalida dei dati (utilizzo delle password di compilazione/lettura e di convalida definitiva della scheda)
 - 4.1.1 Esenzioni
 - 4.1.2 Semplificazioni
 - 4.2 Dati obbligatori
 - 4.3 Scelta dei rifiuti e individuazione del CER
 - 4.4 Frequenza e modalità di compilazione
5. Procedure e modalità di certificazione dei dati
 - 5.1.1 Criteri generali
 - 5.1.2 Controlli
6. Indicazioni per l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta

1. Premessa

La raccolta di dati e documentazione effettuata con l'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) ha la finalità principale di raccogliere informazioni utili e fondamentali per consentire la contabilizzazione e l'elaborazione statistica dei rifiuti, l'analisi delle modalità di gestione dei rifiuti urbani, per fornire supporto alla pianificazione e programmazione, per la verifica dell'attuazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, disponibilità di impianti, autosufficienza e gestione emergenze, ecc.), per l'individuazione di costi, prezzi e capitolati di riferimento per la raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, per tracciare il flusso dei rifiuti, per informare su iniziative e strategie locali, per valutare le rese e l'efficienza degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

A tal fine sono richiesti anche dati di dettaglio e informazioni che a prima vista possono sembrare molto particolari, ma che trovano invece giustificazione rispetto alle finalità citate.

Allo stesso modo, la completa compilazione di tutte le informazioni richieste consente, anche per comuni e impianti, di ottenere dei servizi utili (archiviazione dei dati, reportistica, generazione automatica del MUD), che saranno sempre più implementati, anche per far fronte all'evoluzione normativa e a richieste specifiche.

Le statistiche che vengono prodotte dall'elaborazione complessiva dei dati raccolti non devono essere considerate delle mere graduatorie di merito: si ritiene che un "indice" unico, anche se ottenuto dall'elaborazione pesata di diversi indicatori elementari, debba far fronte a troppi compromessi per valutare in modo chiaro ed evidente la gestione dei rifiuti. Piuttosto, la rappresentazione e l'analisi dei vari singoli indicatori, da quelli più consolidati a quelli di dettaglio, possono evidenziare e rendere possibile lo studio dell'evoluzione della gestione in uno stesso ambito specifico (tensione al miglioramento nel tempo, che sia l'organizzazione del servizio di un Comune o la percentuale di recupero di un impianto) e anche il confronto fra sistemi e situazioni diverse (ottimizzazione e orientamento delle scelte).

I principi che guidano queste analisi, e di conseguenza la necessità di disporre di dati e informazioni, sono quelli ambientali, di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, oltre che di soddisfazione dell'utenza.

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della L.R. 26/2003, questo documento individua le modalità di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e quelli dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e di smaltimento attraverso l'applicativo web O.R.SO. predisposto dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e stabilisce i criteri per l'organizzazione e l'elaborazione delle informazioni raccolte e per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54, comma 2 lettera 0a).

In particolare si intende stabilire:

- definizioni e nomenclature di riferimento uniformi e condivise;
- le modalità di raccolta, trasmissione e archiviazione dei dati;
- i principi e i criteri per la bonifica, validazione e certificazione dei dati raccolti;
- criteri univoci per il calcolo di indicatori e indici, con particolare riferimento alle percentuali effettive di raccolta differenziata, di recupero di materia e di recupero di energia, al fine di consentire:
 - a) un'interpretazione oggettiva dei risultati raggiunti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) la definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi e finanziamenti;
 - c) il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero di materia ed energia previsti dall'art. 23 della L.R. 26/2003 e per la stesura della graduatoria di cui all'art. 9 della L.R. 12/2007;
 - d) l'applicazione delle penali per il conferimento di rifiuti in discariche situate al di fuori del bacino provinciale (art. 20, comma 3,

L.R. 26/2003);

- e) l'applicazione di sanzioni, con riferimento all' art. 54, comma 2 lettera 0a), L.R. 26/2003;
- f) l'effettuazione di verifiche per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica previsto dalla L.R. 10/2003, come modificata dall' art. 7 della L.R. 18/2007, " *Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali* ";
- g) il calcolo delle rese degli impianti di recupero rifiuti, come previsto dal D.D.G. 12868/2008;
- h) la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi stabiliti dalle normative vigenti nazionale e regionale (percentuale di raccolta differenziata, percentuale di recupero complessivo di materia ed energia, riduzione dello smaltimento in discarica, di percentuale di raccolta differenziata dei RAEE e delle pile e accumulatori, recupero delle scorie degli inceneritori, ecc.).

2. Definizioni e nomenclatura di riferimento

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Si intendono quindi recepite integralmente i principi, le competenze e le definizioni della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 183 e 184, e del Titolo II della L.R. 26/2003 e s.m.i.

Di seguito si riportano alcuni concetti importanti per la comprensione del presente documento. L'indicazione di eventuali codici CER di riferimento non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa: si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del CER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

2.1 Rifiuti urbani (RU) e Rifiuti Speciali (RS)

Nell'ambito delle definizioni di legge, si sottolineano le seguenti distinzioni:

- a. Rifiuti urbani s.s. (domestici): quelli provenienti dalle utenze strettamente domestiche (art. 184, comma 2, lett. a), D.lgs. 152/2006);
- b. Rifiuti assimilati: i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati agli urbani nel regolamento comunale (art. 184, comma 2, lett. b) e art. 198, comma 2, lett. g), D.lgs. 152/2006);
- c. Rifiuti urbani per definizione: quelli giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico (comma 2, lett. d), D.lgs. 152/2006)
- d. Rifiuti speciali gestiti in convenzione: i rifiuti speciali gestiti dai comuni a seguito di specifici contratti con i produttori, ma che non rientrano nel computo della produzione e gestione ordinaria dei rifiuti urbani.

2.2 Raccolta differenziata (RD)

Ai fini del presente documento e in accordo con i principi e gli obiettivi fissati nella L.R. 26/2003, in particolare all' art. 23, e ai fini del calcolo dei relativi indicatori (vedere oltre), si precisa che per raccolta differenziata si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, ad esclusione della frazione residuale (c.d. "sacco nero" o frazione residuale non riciclabile) e dello spazzamento stradale, finalizzata a:

- effettivo riutilizzo, riciclo e recupero di materia: in quest'ottica si considerano quindi le raccolte che permettono di ottenere materiali che siano già sostanzialmente idonei all'invio ai cicli del recupero, salvo selezione in caso di raccolte congiunte e/o eliminazione fisica degli scarti;
- smaltimento in sicurezza dei rifiuti urbani pericolosi;

2.3 Raccolta multimateriale (CER 150106)

Raccolta differenziata che contempla la raccolta di due o più frazioni merceologiche (materiali) contemporaneamente e destinate al recupero di materia: la separazione avviene successivamente in impianti o linee dedicate.

Non rientrano nelle raccolte multimateriali i rifiuti misti conferiti generalmente da utenze non domestiche (rifiuti assimilati) che invece devono essere identificati come rifiuti indifferenziati (ad es. con il codice 200301 o 200307).

Sul territorio comunale possono essere attivate anche più tipi di raccolte multimateriali, che riguardano aggregazioni di frazioni diverse, e ai fini della raccolta dati devono essere, se possibile, tenute disaggregate. Nella gestione dei rifiuti urbani devono essere previste indicazioni e azioni (informazione, formazione, verifiche) al fine di evitare i conferimenti errati e abbassare quindi il livello di "frazioni estranee" all'interno di questa raccolta, in particolare se svolta con contenitori stradali. Ai fini dell'individuazione (anche se statistica) dei quantitativi dei "materiali" effettivamente presenti in questa raccolta, è essenziale che nella compilazione dei dati vengano indicati anche le frazioni merceologiche (i singoli materiali) che sono raccolti nella specifica raccolta multimateriale. Sulla base dei dati comunicati dagli impianti, si provvederà ad elaborare i quantitativi dei singoli materiali raccolti.

2.4 Rifiuti ingombranti (CER 200307)

Per rifiuti ingombranti si intendono genericamente i rifiuti di provenienza domestica che per le loro dimensioni appunto non possono essere raccolti attraverso il normale circuito di raccolta. Sono quindi rifiuti di vario genere e natura, spesso costituiti da mobili o arredamento, che necessitano di servizi specifici, generalmente su chiamata e prenotazione del cittadino.

NON devono essere confusi con gli elettrodomestici (RAEE, D.lgs. 151/2005), in particolare per quanto riguarda il conteggio dei rifiuti e inserimento dati.

Storicamente sono stati conteggiati fra i rifiuti indifferenziati, ma è ormai prassi consolidata la possibilità di inviarli a impianti che ne effettuano la selezione delle frazioni recuperabili. Di conseguenza, come precisato nel capitolo 3, la quota parte dei rifiuti inviata a impianti di tale tipologia viene conteggiata come raccolta differenziata sulla base della "resa" specifica della linea di selezione, secondo i dati dichiarati dagli impianti.

2.5 Spazzamento stradale (200303)

Lo spazzamento stradale è considerato un rifiuto indifferenziato. Ai fini della valutazione della buona e corretta gestione dei rifiuti (con riferimento al principio di massimizzazione del recupero) sono conteggiati come "recupero di materia" i quantitativi di MPS recuperate nei c.d. impianti di "lavaggio terre da spazzamento" ("soil washing"), che effettuano appunto il recupero di inerti ed eventualmente della frazione vegetale e/o legnosa. Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che tali impianti dichiarino i quantitativi recuperati che quindi vengono ripartiti proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti da spazzamento conferito da ogni singolo comune.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

2.6 Conferimento (modalità di raccolta)

E' inteso come quella fase per cui i rifiuti, siano essi urbani s.s. (domestici) o assimilati, sono appunto consegnati da parte del cittadino o comunque dal produttore del rifiuto al "punto di raccolta", inteso come:

- il deposito del sacco o del bidone al di fuori dell'abitazione nel caso di raccolte porta a porta;
- l'introduzione in cassonetto o campana o container o altro contenitore nel caso delle raccolte stradali;
- il conferimento presso aree attrezzate;
- il conferimento presso camion o container mobili (c.d. ecomobile);

Le varie modalità di raccolta dovrebbero essere previste e indicate dal vigente regolamento comunale di igiene urbana. Il conferimento quindi non fa parte del ciclo di gestione dei rifiuti.

Nel caso dello spazzamento strade, la specifica modalità di raccolta è da riferirsi ovviamente a come viene effettuato il servizio (in genere spazzamento manuale e/o meccanico).

2.7 Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

2.8 Infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata - centri di raccolta

Si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm del d.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Indipendentemente dalla procedura con cui viene realizzata l'infrastruttura (approvazione comunale, per i centri di raccolta come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. mm del d.lgs. 152/2006, o autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006) ci si riferisce alle aree attrezzate comunali o sovracomunali, delimitate con recinzione, ad accesso controllato ad orari stabiliti e presidiate da personale, per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, secondo indicazioni previste dalla regolamentazione comunale.

Nella compilazione dei dati resa dai comuni, le aree attrezzate devono essere indicate possibilmente come "modalità di raccolta" e non come impianto di destinazione: in caso contrario (ovviamente solo nei casi in cui l'area sia autorizzata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006) sarà necessario verificare il destino dei rifiuti in uscita attraverso i dati (sostanzialmente il MUD) che obbligatoriamente dovranno essere inseriti nella relativa scheda impianto da parte del gestore dell'area stessa.

2.9 Compostaggio domestico

Ai fini del presente decreto, viene considerata una forma di riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti, obiettivo prioritario sia a livello nazionale che regionale. Viene inoltre considerato un indicatore di buona pratica e buona gestione, come evidenziato dalle relazioni annuali dell'ORR (Osservatorio Regionale Rifiuti).

L'ORR raccoglie e provvede al monitoraggio dei dati relativi alla diffusione e alle modalità di gestione di tale pratica attraverso la raccolta dati via web di O.R.SO.

Il dato statistico relativo al numero di utenze domestiche (nuclei famigliari) che praticano il compostaggio domestico viene considerato valido e attendibile solo se esistono specifiche convenzioni Comune-Utente o autodichiarazioni circa l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale prodotta (fatti salvi episodi specifici di impossibilità, quali, ad es., extraproduzioni legate a manutenzioni straordinarie) e ad accettare eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione comunale o da soggetti incaricati.

E' auspicabile comunque anche l'esistenza di una regolamentazione specifica da parte del Comune nell'ambito del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

A livello statistico si può considerare che per ogni utenza che abbia sottoscritto la convenzione e che stia effettuando tale pratica, viene assunta una produzione giornaliera teorica di rifiuto organico pari a 0,25 kg (coefficiente di auto compostaggio = k_a) per persona (assumendo un numero di persone per ogni nucleo pari a 3).

3. Elaborazione dati e indicatori

3.1 Raccolte e frazioni

A livello generale, con particolare riferimento all'elaborazioni sulla produzione dei rifiuti urbani ("scheda comuni" di O.R.SO.), viene fatta distinzione fra:

- "raccolte", per indicare i diversi servizi di raccolta dei rifiuti attivati, sia indifferenziati che differenziati; i quantitativi totali considerati sono comprensivi quindi anche degli "scarti", siano essi conferimenti errati (ad es. vetro nella campana della plastica, se non esplicitamente previsto nel caso di raccolte multimateriali), piuttosto che frazioni estranee (il tappo di alluminio o il beccuccio di plastica sulle bottiglie);
- "frazioni merceologiche" o "materiali", con riferimento allo specifico materiale di cui trattasi (carta, vetro, alluminio, organico, ecc.); in questo caso non vengono considerati gli "scarti", che sono quantificati secondo le dichiarazioni dei singoli impianti, ove possibile, o determinati statisticamente o da dati di letteratura.

Dai quantitativi delle raccolte (che contemplano anche quelle multimateriali e gli ingombranti) vengono elaborati i quantitativi delle singole frazioni, considerando anche il contributo ad esempio delle raccolte multimateriali.

3.2 Indicatori della gestione dei rifiuti

La rappresentazione dei dati elementari (ad esempio la produzione totale dei rifiuti) è da sempre affiancata dai cosiddetti "indicatori", cioè valori derivanti dal rapporto o comunque dall'elaborazione di due o più grandezze elementari, come ad esempio la produzione pro-capite, o la percentuale di raccolta differenziata.

L'elaborazione pesata di più indicatori può dar luogo ad un "indice", che mette appunto in relazione valori e indicatori anche di natura diverse per ottenere un unico termine rappresentativo di una realtà complessa (ad esempio "l'indice di efficienza o di buona gestione").

Di seguito si definiscono i criteri e le modalità di calcolo per la Regione Lombardia degli indicatori più comuni, anche in relazione a quelli che sono gli obiettivi fissati dalle normative nazionali e regionali in materia.

SCHEDA COMUNI**3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD)**

La formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è la seguente:

$$\%RD = \frac{\sum RD + ing_{rec}}{RSU_{tot}} * 100$$

dove:

$\sum RD$

è la sommatoria delle frazioni raccolte separatamente (con riferimento alla macrocategoria "Raccolte differenziate" e "Altre raccolte differenziate" dell'applicativo web "O.R.SO."); sono da escludere eventuali quantitativi di raccolta differenziata destinati tipicamente a recupero di materia ma inviati invece a smaltimento per particolari esigenze (es. documenti cartacei inviati ad incenerimento perché contenenti dati sensibili);

ing_{rec}

è la quota parte di ingombranti che dopo selezione sono effettivamente avviati a recupero di materia, computati moltiplicando il quantitativo di rifiuti ingombranti raccolti e inviati ad impianti di selezione e recupero per la resa della specifica linea di selezione dichiarata da ogni impianto attraverso la compilazione della "scheda impianto" in O.R.SO., secondo le modalità precisate nel manuale;

Nei casi di impianti che effettuano solo stoccaggio o stazioni di trasferimento, verrà considerato il secondo destino: sarà quindi necessario che tali impianti compilino la sezione annuale di O.R.SO., allegando il MUD da cui ricavare tali informazioni; in assenza comunque di dichiarazioni specifiche dell'impianto si considererà il quantitativo di "ingombranti recuperati" pari a 0.

Verranno comunque considerati eventuali dati di dettaglio più specifici riferiti a singoli comuni se "certificati" dai gestori degli impianti;

RSU_{tot}

è il totale dei rifiuti solidi urbani, incluso lo spazzamento strade ed escludendo gli inerti e i cimiteriali.

Osservazioni:

- alcune tipologie di rifiuti che, soprattutto in tempi recenti, vengono valorizzate in termini di recupero di materia, non sono conteggiate ai fini del calcolo della % di raccolta differenziata in quanto non rispondono alla definizione specifica ai sensi del presente documento o più in generale della normativa. Ci si riferisce ad esempio alle terre da spazzamento stradale (definite generalmente "spazzamento strade"), in quanto annoverate comunque da sempre tra i rifiuti indifferenziati. Ad ogni modo, dato che diverse amministrazioni comunali si sono impegnate (anche economicamente) nel gestire in maniera più appropriata queste tipologie di rifiuti (recupero invece che smaltimento), tali comportamenti trovano spazio e valorizzazione come recupero di materia.
- non vanno considerate comunque eventuali frazioni raccolte e inviate a **recupero energetico**;
- gli **assimilati** sono conteggiati come urbani a tutti gli effetti (quindi conteggiati nella RD, se del caso);
- le **raccolte multimateriale** (sacco viola, sacco e campana multimateriale e simili), per chi le utilizza, vengono conteggiate nella RD, eventualmente facendo le considerazioni sullo scarto, se possibile;
- le **altre raccolte definite dai comuni** vanno conteggiate nella RD solo se classificabili come rifiuti urbani (escludendo comunque gli inerti): in tal caso è indispensabile l'indicazione chiara ed esaustiva in Orso della natura e provenienza del rifiuto. Si precisa che per quanto riguarda gli abbandoni sul territorio, per essendo a tutti gli effetti rifiuti urbani per definizione, vengono conteggiati come produzione di rifiuti urbani ai fini statistici se direttamente correlabili come natura e provenienza ad un'origine domestica o assimilata. A titolo di esempio, e quindi non esaustivo dell'intera casistica, la carcassa di un autoveicolo abbandonata non viene conteggiata, così come un cumulo di inerti (rifiuti speciali per definizione) e di terreno da bonifica; al contrario possono essere conteggiati un frigorifero o una batteria abbandonati. La valutazione viene comunque fatta sulla base di verifiche ed elementi acquisibili dagli Osservatori rifiuti direttamente presso il comune. In ogni caso non possono essere conteggiati come urbani qualsiasi quantitativo di rifiuti indicato dal Comune nella compilazione di O.R.SO. come "abbandono di rifiuti" o come "discarica abusiva".

3.2.2 Percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali)

Esprime percentualmente il quantitativo di materiali (al netto degli scarti e delle raccolte differenziate destinate allo smaltimento in sicurezza) che sono effettivamente avviati a recupero di materia rispetto al totale della produzione.

A seconda del tipo di raccolta che viene effettuata, un singolo materiale (ad es. il vetro, o l'alluminio) può essere conferito separatamente (RD separate) o insieme ad altri materiali (RD congiunte, ad es. vetro + alluminio o raccolta multimateriale). Ne deriva che per stimare il quantitativo totale dei singoli materiali (da "raccolte" a "frazioni merceologiche"), si devono prendere in considerazione i quantitativi derivanti dagli apporti di tutte le raccolte che contengono quel determinato materiale, al netto dei relativi scarti.

Nel Rapporto Rifiuti di ARPA è stata sempre inserita questa stima che, sulla base dei risultati di alcune campagne di analisi merceologiche effettuate in Lombardia e degli "indici di purezza" relativi ai consorzi di filiera del CONAI, permette di valutare in via generale gli scarti presenti in ogni singola raccolta e quindi, per quelle congiunte, la ripartizione percentuale dei singoli materiali.

La "tabella di conversione" generale adottata è quella riportata di seguito, attualmente unica per tutta la Lombardia e che può variare leggermente di anno in anno in considerazione dell'aggiornamento di dati statistici e di letteratura: nel rapporto rifiuti comunque viene sempre riportata quella utilizzata per l'elaborazione.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

Presenza di scarti all'interno delle frazioni oggetto di raccolta differenziata

	Car- ta	Vetro	Plasti- ca	Le- gno	Verde	Organi- co	Metal- lo	Alluminio	RAEE	Strac- ci	Oli vege- tali	Oli mine- rali	Altre
Materiale	95%	96%	88%	95%	100%	100%	98%	90%	90%	90%	98%	98%	98%
Scarto	5%	4%	12%	5%			2%	10%	10%	10%	2%	2%	2%

Raccolta multimateriale: presenza dei diversi materiali e scarto

	Carta	Vetro	Plastica	Metallo	Alluminio	Stracci	Scarto
Raccolta multimateriale	55%		20%	3,5%	1%	2,5%	18%
Raccolta multimateriale pesante		70%	5%	2,5%	0,1%		22,4%

Anche in questa stima si vuole tendere ad approssimazioni sempre più veritiere, arrivando a poter effettuare considerazioni specifiche sui singoli impianti che effettuano la selezione di tali rifiuti.

Nello specifico sarà anche necessario attivare campagne sistematiche di analisi merceologiche dei rifiuti, in collaborazione con soggetti gestori e impianti.

3.2.3 Percentuale di Recupero di energia

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente ad impianti di incenerimento con recupero energetico, sul totale della produzione.

$$\%Rec. En = \frac{Q_{inc}}{RU_{TOT}} * 100$$

dove:

Q_{inc} è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati ad impianti di incenerimento dotati di recupero di energia;

RU_{TOT} è il totale di rifiuti urbani, incluso lo spazzamento strade ed esclusi inerti e cimiteriali

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dalle stazioni di trasferimento.

3.2.4 Percentuale di Smaltimento in discarica

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente in discarica, sul totale della produzione.

$$\%Smalt. disc. = \frac{Q_{disc}}{RU_{TOT}} * 100$$

dove:

Q_{disc} è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;

RU_{TOT} è il totale di rifiuti urbani, incluso lo spazzamento strade ed esclusi inerti e cimiteriali

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dalle stazioni di trasferimento.

SCHEDA IMPIANTI

3.2.5 Calcolo materia recuperata

La L.R. 26/2003, all'art. 23, prevede per le Province il raggiungimento di specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti urbani e speciali.

A tal fine è necessario effettuare un'analisi completa degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il recupero di materia, definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano da considerarsi ammissibili per il calcolo, stabilire il criterio di calcolo di tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime), se effettuare il calcolo sulla produzione o sull'effettivo e concreto sbocco commerciale di tali prodotti, ecc.

Con l'introduzione nell'applicativo O.R.SO. anche della sezione specifica per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che effettui il recupero di rifiuti.

Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come rapporto fra materiali + rifiuti a recupero in uscita e rifiuti + eventuali materie prime in ingresso, secondo le precisazioni indicate nella formula seguente:

$$\%RecMat = \frac{MPS + CERrec}{CERing + mp} * 100$$

dove:

- MPS** sommatoria dei quantitativi di tutte le MPS (materiali e/o prodotti finiti) in uscita dall'impianto nell'anno di riferimento;
- CERrec** sommatoria dei quantitativi dei rifiuti, che pur non avendo le caratteristiche di MPS, sono inviati ad impianti di recupero rifiuti che ne concludono il recupero (non devono quindi essere conteggiati i quantitativi inviati a smaltimento);
- CERing** sommatoria dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto;
- mp** sommatoria dei quantitativi totali di eventuali materie prime utilizzate dall'impianto (anche additivi, se rilevanti)

3.2.6 Calcolo energia recuperata

Riprendendo le considerazioni del punto precedente è necessario definire anche una formula per il calcolo della percentuale di energia recuperata dagli impianti. A tal fine si riporta la formula adottata dalla direttiva europea 2008/98/CE e ripresa anche dal D.D.G. 12868/2008 della Regione Lombardia:

$$\%RecEn = \frac{Ep - (Ef + Ei)}{0,97 * (Ew + Ef)} * 100$$

dove:

- Ep** energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. Calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno);
- Ef** alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno);
- Ew** energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno);
- Ei** energia annua importata escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

Il fattore 0,97 corrisponde alle perdite di energia dovute alle scorie e alle radiazioni. I dati forniti serviranno per definire una percentuale di recupero minima che gli impianti dovranno raggiungere per essere considerati impianti di effettivo recupero di materia.

4. Procedure e modalità di compilazione

4.1 Inserimento e convalida dei dati (utilizzo delle password di compilazione/lettura e di convalida definitiva della scheda)

L'inserimento dei dati richiesti nell'applicativo web O.R.SO. spetta, come già precisato in delibera:

- ai **COMUNI**, per i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della L.R. 26/2003 (a tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006, ha adottato un modello organizzativo alternativo a quello degli ATO - vedi nota Regione Lombardia n. 17128 del 6 agosto 2007); la compilazione può essere effettuata o da personale del comune o da altri soggetti incaricati; I **Comuni** possono prevedere che nei contratti con i gestori dei servizi di raccolta sia contemplata la compilazione di O.R.SO. o la fornitura dei dati in modo adeguato.
- agli **IMPIANTI**, per i dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti di recupero e smaltimento rifiuti ubicati in Regione Lombardia (operanti in procedura ordinaria o in procedura semplificata, ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006, o con autorizzazione integrata ambientale - AIA, ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/2006, o per il trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 della parte terza del D.lgs. 152/2006, o con autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003); la compilazione può essere effettuata dal titolare dell'impianto o dal soggetto gestore o da altri soggetti incaricati.

L'accesso all'applicativo è protetto e riservato tramite l'inserimento di una *username* (corrispondente al nome del Comune o dell'Impianto) e di una specifica *password* (prima *password*) per l'inserimento, modifica o lettura dei dati.

Ai fini dell'attestazione del completezza e della veridicità dei dati inseriti, sono comunque specificatamente responsabili i **COMUNI** e gli **IMPIANTI** stessi, ai quali è inviata anche una *password* di chiusura e convalida (seconda *password*) da utilizzare solo ed esclusivamente a completamento della scheda entro le scadenze indicate in delibera. Successivamente alla chiusura definitiva della scheda, Comuni e Impianti non possono più modificare i dati, se non in casi eccezionali e su specifica richiesta motivata da effettuarsi all'Osservatorio provinciale di riferimento.

4.1.1 Esenzioni

Sono esentati dalla compilazione di O.R.SO.:

- gli impianti mobili (art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/2006);
- i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti prodotti e che, non rispettando le condizioni del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. m) del D.lgs. 152/2006) sono autorizzati ad effettuare solo le operazioni R13 e/o D15 relativamente a tali rifiuti.

4.1.2 Semplificazioni

- Gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio per tutti i rifiuti autorizzati (R13 e/o D15), senza trattamenti, possono compilare solo la parte annuale (in pratica solo schede "File MUD", "Tariffe di conferimento" e "Giorni di funzionamento");
- per tutti i rifiuti sui quali sono effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio (R13 e/o D15), senza trattamenti, per quanto riguarda la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) può essere compilato solo il mese di dicembre indicando tutto il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Per gli altri rifiuti sui quali vengono effettuate anche operazioni di recupero e/o smaltimento diverse dal solo stoccaggio, devono essere inseriti tutti i mensili come previsto normalmente;
- impianti di autodemolizione: per la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) attinenti l'attività di autodemolizione può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Sulla stessa riga (colonna "allegato") va anche inserito il file del MUD-VFU (previsto dal d.lgs. 209/2003), dato che non può trovare posto in altra sezione di Orso. Per l'eventuale file del MUD ordinario si seguono le normali indicazioni del caso;
- impianti autorizzati R10 - spandimento fanghi in agricoltura: tali impianti compilano Orso normalmente, con la precisazione di indicare come rifiuti in ingresso i quantitativi di fanghi che ritirano da terzi e sottopongono a stoccaggio e ricondizionamento in impianto, mentre nei rifiuti in uscita devono indicare gli effettivi quantitativi che vengono avviati a R10, specificando nel campo note "R10". Per gli impianti che effettuano tale attività in conto proprio (cioè recuperano in agricoltura i propri fanghi, ad es. caseifici, aziende agricole, macelli) il quantitativo di fango prodotto dal depuratore va comunque indicato come rifiuto in ingresso, indicando nelle note "conto proprio", mentre per i rifiuti in uscita la compilazione è identica a quelli conto terzi;
- impianti autorizzati R10 - recupero ambientale: anche per i rifiuti attinenti all'attività di recupero ambientale può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo, e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo", mentre nei rifiuti in uscita devono indicare gli effettivi quantitativi che vengono avviati a R10, specificando nel campo note "R10" e il tipo di recupero (ad es. "riempimento", "reinterro", "rilevato", ecc.);
- piccoli impianti termici autorizzati R1: per i piccoli impianti autorizzati R1, che in genere bruciano scarti di legno, segatura o simili allo scopo esclusivo di riscaldare l'ambiente di lavoro, è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale;
- impianti di servizio (quelli per il trattamento "conto proprio" dei rifiuti prodotti da annesso insediamento produttivo, ad es. discariche, recuperi energetici, ecc.): compilare comunque i mensili dei "rifiuti in ingresso", riportando il quantitativo prodotto dall'insediamento produttivo, indicando nelle note "conto proprio";
- discariche non più in esercizio: per le discariche che non ritirano più rifiuti è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale (per la produzione di percolato), e indicare l'eventuale produzione e utilizzo del biogas. Se vengono meno entrambe le casistiche, ovviamente non devono più compilare Orso.

4.2 Dati obbligatori

Richiamando quanto già espresso in precedenza, si sottolinea nuovamente l'importanza della corretta, completa, continua e tempestiva compilazione dei dati richiesti, che si ritengono comunque importanti ed essenziali. Si riportano di seguito i dati obbligatori e quelli sanzionabili, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 26/2003 s.m.i.

SCHEDA COMUNI

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - dati generali	a. abitanti;	SI
	b. utenze domestiche e non domestiche;	SI
2 - rifiuti (per ogni rifiuto)	a. modalità di raccolta;	SI
	b. frequenze di raccolta;	NO
	c. quantitativi mensili per rifiuti urbani non differenziati;	NO
	d. quantitativi annuali per tutti i rifiuti raccolti (se possibile inserire comunque i mensili);	SI
	e. soggetti che hanno effettuato la raccolta e/o il trasporto e relativi quantitativi;	SI
	f. indicazione del soggetto gestore delle raccolte (da intendersi come il soggetto che ha l'appalto);	NO
	g. impianti di destinazione e relativo quantitativo;	SI

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
3 - infrastrutture di servizio (aree attrezzate)	a. informazioni generali (*);	NO
	b. requisiti delle aree (se presenti): ubicazione (indirizzo, mappali e coordinate Gauss-Boaga), superficie, orari, gestore, rifiuti ritirati;	NO
4 - costi dei servizi	a. costi totali: tutti i costi della sezione "Generali";	SI
	b. costi totali: se disponibili, i totali delle sezioni 1.a1, 1.a2, 1.a3, 1.a4 e 1.a; 1.b1, 1.b2 e 1.b; 2; 3;	NO
	c. costi singoli rifiuti: se disponibili, i totali delle sezioni b1, b2, b e Ricavi;	NO
	d. costi congiunti: analogamente al punto precedente se i costi non sono disponibili in modo disaggregato;	NO
5 - informazioni aggiuntive	a. compostaggio domestico (*);	NO
	b. sistema tariffario ed eventuali dettagli (*);	NO
	c. atti e regolamenti (**);	NO
	d. servizi aggiuntivi (*);	NO
	e. controlli;	NO
	f. GPP ed eventuali dettagli (*);	NO

(*) Per le sezioni contraddistinte dall'asterisco, è importante indicare "no" se tale servizio o fattispecie non si presenta nel comune per l'anno di riferimento. L'assenza di qualsiasi indicazione verrà considerato come dato non fornito.

(**) Fra questi devono essere allegati i file dei documenti inerenti le procedure di affidamento del servizio, secondo le modalità che verranno comunicate, e in particolare: a) capitolato generale d'appalto, b) bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, c) verbale di gara e/o contratto di affidamento del servizio, d) tutti i regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti e igiene urbana, e) carta dei servizi.

NOTA: in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato (ad es., per la sezione costi, nei casi di appalti a corpo, se non disponibili i dati disaggregati, possono essere compilati solo i totali della sezione "Generali" indicando nelle note "Appalto a corpo"; oppure, nella sezione "Controlli", si può indicare nelle note "Non sono stati effettuati controlli").

SCHEDA IMPIANTI

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - raccolta mensile (per ogni CER)	a. rifiuti in ingresso: quantitativo totale, quota parte di provenienza extra-provinciale, quantitativo trattato, operazioni;	NO
	b. rifiuti in uscita: quantitativo totale (non vanno inseriti i rifiuti non direttamente connessi con l'attività di recupero o smaltimento, quali i toner o i neon degli uffici, rifiuti della mensa, ecc.);	NO
2 - scheda annuale (compilazione delle schede specifiche)	a. MUD-ORD e MUD-VFU o MUD-Sistri (upload file) (*);	SI
	b. tariffe di conferimento;	NO
	c. giorni di funzionamento;	NO
	d. recupero di materia complessivo dell'impianto (cfr. D.D.G. 12868/2008) e indicazione delle rese specifiche delle linee di selezione ingombranti, multimateriale, lavaggio terre da spazzamento;	SI
	e. compostaggio (cfr. D.D.G. 12868/2008);	SI
	f. recupero di energia (cfr. D.D.G. 12868/2008);	SI
	g. discarica;	SI

(*) MUD VFU o MUD Sistri vanno inseriti nel mese di dicembre.

NOTA: in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata, se invece chiaramente di competenza, indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato.

Si ricorda anche che i manuali e gli altri documenti relativi alla compilazione dell'applicativo sono da ritenersi parte integrante al presente allegato, e sono scaricabili nel forum di O.R.SO., ed eventualmente nei siti internet di ARPA Lombardia e degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR).

4.3 Scelta dei rifiuti e individuazione del CER

Come già precisato all'inizio del paragrafo 2, in via generale, si ricorda che l'individuazione del codice da attribuire ad un rifiuto spetta al produttore stesso e deve seguire le indicazioni di cui all'art. 188 del D.lgs. 152/2006 e all'introduzione dell'allegato D della parte quarta del medesimo D.lgs., che riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

SCHEDA COMUNI

- Non si ritiene opportuno riportare un elenco preciso di codici ammissibili da utilizzarsi per la gestione dei rifiuti urbani e l'inserimento dei dati nell'applicativo O.R.SO.;

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

- Si sottolinea che, ai fini della compilazione della scheda comuni, i rifiuti sono individuati da una frazione merceologica + un codice CER (ad esempio, Rifiuti urbani non differenziati - 200301; Carta e cartone - 200101; Plastica - 150102, Plastica - 200139 ecc.) che sono definiti a livello di amministratori del sistema; tali definizioni delle frazioni sono standard;
- La scelta dei rifiuti dall'elenco proposto da inserire nella scheda deve essere fatta prioritariamente individuando la frazione merceologica (rifiuti urbani non differenziati, spazzamento strade, carta e cartone, alluminio, verde, ecc.) e successivamente scegliendo lo/gli specifico/i codice/i CER utilizzato nei documenti contabili (formulari e registri); è importante che venga rispettata questa procedura, dato che spesso il solo codice CER non consente di individuare specificatamente il rifiuto (ad esempio il 150102 è usato per la plastica o per le cartucce esauste di toner);
- Nel caso nessuna delle proposte corrisponda alla necessità (codice CER particolare o necessità di "duplicazione" di un rifiuto) è possibile definirne uno a cura del Comune stesso. In tal caso, oltre al nome e al codice CER, è fondamentale specificare sinteticamente anche la natura chimico-fisica e la provenienza del rifiuto, in modo da consentire le operazioni di validazione del rifiuto (se ammetterlo come rifiuto urbano secondo le finalità della raccolta dati);

SCHEDA IMPIANTI

- I codici selezionabili nella sezione "Rifiuti in ingresso" sono quelli autorizzati per l'impianto: se si riscontrano inesattezze, devono essere segnalate tramite un messaggio nel forum (accessibile anche direttamente dalla maschera di scelta dei CER).
- il campo "descrizione" NON deve essere compilato con il descrittore del CER, ma serve eventualmente per fornire ulteriori specificazioni, quando ritenuto necessario, per differenziare rifiuti con lo stesso CER (ad esempio per indicare 2 stati fisici diversi o per indicare diversi metalli) o raggruppare rifiuti di stessa natura, ma con CER differenti (ad esempio "fanghi");

4.4 Frequenza e modalità di compilazione

SCHEDA COMUNI

- Indipendentemente dal rispetto della scadenza per la compilazione, l'inserimento dei dati quantitativi può avvenire durante il corso dell'anno, inserendo i quantitativi mensili o utilizzando la modalità "per movimenti", che consente di inserire i dati con qualsiasi livello di dettaglio (dai mensili fino ad arrivare ad ogni singola movimentazione appunto, corrispondente ai formulari) e di ricavare automaticamente i parziali mensili e annuali. L'opzione "per movimenti" va abilitata specificatamente per ogni rifiuto;
- E' possibile effettuare l'inserimento dei dati attraverso una procedura automatica: tale opzione è disponibile non per i singoli comuni, ma nelle realtà dove esiste un ente o soggetto sovra comunale o un unico gestore che dispongono di sistemi consolidati di gestione della contabilità dei rifiuti. E' possibile prevedere l'esportazione dei dati da tali sistemi in un tracciato record specifico per poi importarlo in O.R.S.O. L'abilitazione alla procedura avviene a cura degli amministratori (gli Osservatori Rifiuti) su richiesta specifica.

SCHEDA IMPIANTI

- La compilazione dei dati mensili dei rifiuti in ingresso e in uscita deve essere effettuata durante l'anno, al limite ogni trimestre, entro 90 giorni dalla sua scadenza (i dati di gennaio, febbraio e marzo vanno inseriti almeno entro il 30 giugno, e così via);
- Anche per gli impianti esiste la possibilità di caricare i dati in automatico dai propri applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc. In questo caso l'abilitazione è specifica per il singolo impianto e prevede che vengano specificati i quantitativi per ogni soggetto conferitore o destinatario dei rifiuti. L'abilitazione alla procedura avviene a cura degli amministratori (gli Osservatori Rifiuti) su richiesta specifica;
- Tariffe di conferimento: sono richieste ai fini della rilevazione statistica dei prezzi medi di trattamento per le varie tipologie di rifiuti nelle varie tipologie di impianto. L'inserimento dei dati deve riguardare, quantomeno, l'indicazione del prezzo medio applicato, a seconda della tipologia di rifiuto (che può raggruppare diversi CER, ad fanghi, rifiuti organici, ecc.), tipologia di trattamento e tipologia di soggetto conferitore (ad es. comuni, comuni della provincia, soggetti privati, impianti di trattamento, ecc.). Il prezzo indicato può essere puntuale o medio: in quest'ultimo caso va valutato se indicare nel campo note anche il minimo e massimo e gli eventuali parametri che lo determinano;
- Nelle schede "Recupero di materia" e "Compostaggio", come indicato nel D.D.G 12868/2008, devono essere indicati sia i quantitativi dei materiali (MPS e/o prodotto finito) recuperati direttamente dall'impianto, sia i quantitativi di rifiuti che nell'impianto hanno subito comunque un'operazione di recupero (quindi non il semplice stoccaggio) e che vengono avviati ad altri impianti che ne effettuano il definitivo recupero; gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio per tutti i rifiuti autorizzati (R13 e/o D15), senza trattamenti, NON devono compilare questa sezione;
- La sezione "Recupero di energia" deve essere compilata dagli impianti autorizzati alle operazioni D10 e/o R1;
- Gli impianti dotati di linea di digestione anaerobica per la produzione e il recupero di biogas, devono indicare i quantitativi di biogas prodotto e il relativo recupero di energia nella sezione "Discarica";
- Le discariche devono indicare, nelle note relative al biogas captato, anche i dati relativi alla composizione media del biogas, riportando almeno i seguenti parametri: PCI (Kcal/Nm³), CH₄ (%), CO₂ (%), O₂ (%), N₂ (%), H₂O - umidità (%).

5. Procedure e modalità di certificazione dei dati

5.1.1 Criteri generali

SCHEDA COMUNI

A conclusione della compilazione della scheda da parte dei comuni, gli Osservatori rifiuti procedono all'effettuazione delle procedure di bonifica, cioè all'individuazione di possibili incompletezze o errori formali nella compilazione, e successivamente di validazione, cioè il controllo dei dati inseriti con quelli dichiarati dagli impianti, o l'analisi dell'andamento della produzione negli anni, o ancora il confronto con le medie provinciali o regionali.

Va sottolineato che non necessariamente tutti i rifiuti inseriti nella scheda verranno considerati nel computo della produzione totale dei rifiuti urbani: come già intuibile dalla formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, esistono delle eccezioni quali i rifiuti cimiteriali, esclusi dato che frequentemente sono il risultato di campagne di esumazioni non costanti nel tempo. Anche i rifiuti ritrovati abbandonati sul territorio comunale, ancorché urbani per definizione, sono oggetto spesso di esclusione, come ad esempio, gli autoveicoli abbandonati, i terreni da bonifica, fanghi o altri materiali derivanti da scarichi abusivi, ecc. Viceversa, rifiuti direttamente correlabili per natura e/o provenienza alla produzione dei rifiuti urbani in senso stretto o assimilati (batterie, elettrodomestici, sfalci e potature, ecc.), possono essere conteggiati, soprattutto se non alterano comunque l'andamento della produzione.

SCHEDA IMPIANTI

Per quanto riguarda la scheda impianti, l'attenzione si concentra soprattutto sulla completezza dei dati inseriti, comprese, a seconda delle varie tipologie di impianti, le informazioni relative ai materiali e/o rifiuti recuperati (ai sensi del D.D.G. 12868/2008) o al compost prodotto, le rese delle linee di selezione ingombranti o multimateriale, l'energia recuperata, le tariffe applicate per il conferimento dei rifiuti, ecc.

Possono essere effettuate anche verifiche incrociate tra i dati dei vari impianti.

5.1.2 Controlli

I dati una volta acquisiti subiscono un primo controllo formale di carattere generale, anche attraverso l'applicazione in locale messa a disposizione dell'Osservatorio Regionale, come descritto al paragrafo precedente.

Successivamente gli Osservatori Rifiuti possono individuare un campione scelto considerando:

- a. per la **scheda comuni** (scelta di un campione pari indicativamente al 5 % dei Comuni):
 - i Comuni che hanno avuto variazioni importanti dei quantitativi (sia di produzione totale che di raccolte differenziate) e non giustificabili con il cambiamento dei sistemi di raccolta o l'ampliamento delle categorie di rifiuto raccolte in modo differenziato;
 - i Comuni che hanno raccolto quantità di rifiuti urbani differenziati o indifferenziati anomale rispetto a valori corrispondenti ad una situazione standard di riferimento (andamenti storici, medie provinciali e/o regionali);
 - i Comuni che risultano essere intorno alle percentuali soglia rispetto alle normative vigenti;
 - un numero casuale di altri Comuni, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.
- b. per la **scheda impianti** (scelta di un campione pari indicativamente al 5 % degli impianti):
 - gli impianti di incenerimento, di discarica, di compostaggio, di trattamento meccanico biologico;
 - gli impianti che effettuano la selezione e recupero di ingombranti, multimateriale e spazzamento stradale;
 - gli impianti che trattano rifiuti urbani in genere e che rientrano nella pianificazione regionale e/o provinciale;
 - gli impianti che trattano rifiuti pericolosi o comunque grossi quantitativi di rifiuti o che ricevono rifiuti da numerosi conferitori;
 - un numero casuale di altri impianti, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.

Sul campione individuato, verranno effettuati controlli approfonditi, ad esempio di congruenza fra i dati dichiarati dal comune e i corrispondenti dati dichiarati dagli impianti in O.R.S.O. ed eventualmente di verifica della documentazione amministrativa (registri, formulari, ecc.), anche in collaborazione con la competente Struttura di Regione Lombardia, da effettuarsi in loco o attraverso la richiesta di invio di copia della documentazione, per l'effettuazione di riscontri puntuali.

Qualora le verifiche evidenzino delle anomalie nei dati trasmessi, gli Osservatori Rifiuti provvederanno al confronto e verifica degli stessi coinvolgendo direttamente il Comune o l'impianto che ha trasmesso i dati.

6. Indicazioni per l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta

Qualora la Provincia accerti la sanzionabilità di un Comune, o di un impianto, ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione, può trasmettere richiesta di completamento dei dati non forniti, a mezzo raccomandata A/R, fax o pec. Se il soggetto interessato fornisce quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la sanzione da applicarsi potrà essere pari alla misura minima prevista dal comma 2, lettera 0a), dell'art 54 della l.r. 26/2003.

Il criterio sopra esposto ha carattere meramente collaborativo, al fine di garantire l'uniforme applicazione della vigente legislazione su tutto il territorio regionale. Sono fatte comunque salve le competenze delle Province in materia e quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente all'accertamento degli illeciti amministrativi.